



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Servizio Uso ed Assetto del Territorio

Unità Operativa Ambiente

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2008
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
20/04/2009.

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali e finalità.

Art. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni.

CAPO II

ANIMALI IN GENERALE

Art. 3 – Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono.

Art. 4 – Divieto di soppressione immotivata degli animali.

Art. 5 – Abbandono di animali.

Art. 6 – Modalità di detenzione.

Art. 7 – Norme per la prevenzione di avvelenamenti.

Art. 8 – Conduzione e trasporto di animali.

Art. 9 – Inumazione di animali.

Art. 10 – Attraversamento di animali - cartellonistica.

CAPO III

ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Art. 11 – Vendita ed esposizione di animali.

CAPO IV

IMPIANTI

Art. 12 – Impianti per animali da compagnia.

CAPO V

DIVIETI

Art. 13 – Addestramento di animali.

Art. 14 – Spettacoli vietati.

Art. 15 – Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni.

Art. 16 – Esibizione di animali.

Art. 17 – Animali in premio e in omaggio.

Art. 18 – Pratiche vietate.

CAPO VI

DETTENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

CANI

Art. 19 – Custodia dei cani in recinto.

Art. 20 – Caratteristiche delle tettoie di protezione da pioggia e sole.

Art. 21 – Detenzione dei cani alla catena.

Art. 22 – Accesso dei cani a giardini, parchi ed aree pubbliche.

Art. 23 – Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali.

Art. 24 – Cucciolate.

Art. 25 – Obbligo di raccolta degli escrementi.

GATTI E COLONIE FELINE

Art. 26 – Definizione dei termini.

Art. 27 – Cura delle colonie feline da parte dei “tutori felini” o “gattari”.

Art. 28 – Colonie feline.

Art. 29 – Alimentazione dei gatti.

VOLATILI

Art. 30 – Detenzione dei volatili.

EQUIDI

Art. 31 – Disposizioni particolari per gli equidi.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Art. 33 – Pesci e crostacei destinati all'alimentazione umana.

CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 34 – Modalità di tenuta dei conigli da compagnia di proprietà.

RODITORI DOMESTICI

Art. 35 – Modalità di tenuta dei roditori domestici di proprietà.

FURETTI

Art. 36 – Modalità di tenuta dei furetti di proprietà.

ANIMALI ESOTICI

Art. 37 – Modalità di tenuta degli animali esotici di proprietà.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 38 – Procedimento sanzionatorio.

Art. 39 – Sanzioni.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Norme generali.

Art. 41 – Commissione comunale ambiente e consulta affari animali.

Art. 42 – Vigilanza.

Art. 43 – Norme transitorie.

Art. 44 – Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento.

Art. 45 – Limitazioni particolari per la realizzazioni di tettoie e recinti

Art. 46 – Rimozione di manufatti.

Art. 47 – Abrogazione di norme.

Art. 48 – Pubblicazione ed entrata in vigore.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Montaione, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove la tutela e la cura degli animali, riconosciuti sia come parte insostituibile dell'ecosistema al cui equilibrio contribuiscono, sia come portatori di valori che arricchiscono la vita dell'essere umano e concorrono alla sua crescita, condividendo integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco nel 1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.
2. Il Comune di Montaione promuove il corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
3. Il Comune di Montaione, al fine della corretta applicazione di quanto indicato al precedente comma 1, promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. A tal fine promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Articolo 2

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali domestici gli animali genericamente definiti "di affezione" (cani, gatti, e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, anfibi, tartarughe).
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati quelli domestici descritti al comma precedente.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lvo 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
 - b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e la cui detenzione sono regolati da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

- c. alle attività di ricerca scientifica autorizzata ai sensi del D. Lvo 116/92 recante “Attuazione della direttiva CEE n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
- d. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, durante il periodo della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e. alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno adottare rigidi controlli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

CAPO II

ANIMALI IN GENERALE

Articolo 3

Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Per quanto riguarda la riproduzione, il detentore dell'animale dovrà prendersi cura dei nati e della loro successiva collocazione.
2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:
 - a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, nonché un adeguato livello di benessere fisico;
 - c. renderlo libero da parassiti;
 - d. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico giornaliero esterno all'ambiente in cui vivono;
 - e. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - f. garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
 - g. assicurare la regolare pulizia degli spazi di permanenza e dimora degli animali.
 - h. tranne motivate eccezioni, la separazione dei cuccioli dalla madre deve avvenire oltre il sessantesimo giorno di vita;
3. Ai fini del punto “g” del precedente comma, la prescrizione, di notevole rilevanza sotto il profilo igienico sanitario, si applica a tutti gli animali comunque presenti sulla proprietà. In linea generale, gli escrementi o liquami prodotti dagli animali devono essere rimossi giornalmente e convogliati in una vasca a tenuta stagna con successivo smaltimento a mezzo autobotte presso impianti di depurazione autorizzati o in alternativa trattati con le stesse modalità previste per le acque reflue domestiche, per la salvaguardia della igienicità e del decoro degli spazi, nei riguardi degli stessi detentori e delle proprietà confinanti.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
5. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
6. I proprietari e tutti i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di giardini, fondi, immobili, corti, balconi, ecc. devono tenere costantemente pulite le suddette aree da escrementi o altro materiale riconducibile alla presenza e allo stazionamento di animali in genere.

7. Gli animali devono essere in regola con le eventuali norme nazionali o regionali in materia di iscrizioni o segnalazioni presso gli enti preposti (denunce alle Unità Sanitarie Locali, anagrafe canina, autorizzazioni del Corpo Forestale dello Stato, ecc.) per una più facile rintracciabilità e salvaguardia sanitaria degli animali.

Articolo 4

Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere del medico veterinario, o perché di comprovata pericolosità e sempre che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o dalle stesse consentita per usi alimentari. La soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalla Aziende Sanitarie Locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore della struttura presso la quale l'animale è custodito, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

Articolo 5

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi giardini o parchi ed qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di esemplari appartenenti alle specie della fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero, autorizzati ai sensi di legge.
3. E' vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale e altri uffici pubblici; l'interessato è tenuto invece a comunicare il luogo dell'avvistamento ai competenti uffici comunali, i quali provvederanno agli adempimenti necessari.

Articolo 6

Modalità di detenzione

1. E' possibile detenere unicamente animali domestici e/o selvatici in possesso di certificazione CITES.
2. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
3. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - b) ventilazione assente o insufficiente;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali o non commisurata alla specie animale;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria in relazione alle dimensioni dell'animale.
4. E' vietato in particolare tenere animali in terrazza o balcone per più di sei ore giornaliere consecutive, isolarli in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori e scatole non idonee allo loro detenzione, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 21.
6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
7. Alla detenzione, per ogni nucleo familiare e su terreno di proprietà (o di cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare stesso abbia la disponibilità a qualsiasi titolo) di più di tre cani di età superiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato severamente abbandonare qualsiasi tipo di animale nel territorio comunale.
10. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminate da sostanze velenose e/o nocive in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere ad altre specie animali.
11. E' severamente vietato allevare, detenere ed addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o combattimenti.
12. E' severamente vietato allevare, detenere e commerciare sul territorio comunale animali destinati a qualsiasi forma di sperimentazione.
13. E' vietato detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi.

Articolo 7

Norme per la prevenzione di avvelenamenti

1. I medici veterinari, privati od operanti all'interno delle Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale, come previsto dalle vigenti leggi, tutti i casi di avvelenamento di animali avvenuti nel Comune di Montaione di cui essi vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno che si ipotizza essere stato utilizzato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Articolo 8

Conduzione e trasporto di animali

2. È vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. In particolare è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto o comunque in spazi angusti e privi di luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso.
3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. E' vietato detenere animali sui veicoli, ancorché appositamente attrezzati, oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto.
6. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del

veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche e/o di comprovata pericolosità. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Per i cani è obbligatorio il guinzaglio e, ove sia necessaria, la museruola mentre per i gatti e gli animali di piccola taglia dovranno essere condotti negli appositi trasportini. E' facoltà dell'autista del mezzo pubblico rifiutare l'accesso agli animali non condotti nei modi indicati. E' fatto divieto assoluto di ricoverare durante il trasporto animali nel bagagliaio dei mezzi pubblici.
8. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena l'immediata discesa dal mezzo.
9. I cani guida per non vedenti e gli altri animali d'assistenza saranno comunque ammessi su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 9

Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 *con autorizzazione da parte di Veterinario che attesti la causa della morte e le modalità di smaltimento del cadavere su espressa dichiarazione del proprietario.*

Articolo 10

Attraversamento di animali – cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, dovrà essere installata apposita cartellonistica segnaletica che dovrà indicare, con figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata dai singoli attraversamenti

CAPO III

ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Articolo 11

Vendita ed esposizione di animali

1. Fatta salva la normativa sul commercio e quella in materia igienico-sanitaria, la vendita di animali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere dell'animale, dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza;
 - b. gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo, in particolare separando, curando e segnalando agli organi competenti, gli eventuali esemplari ammalati;

- c. è possibile detenere, vendere ed esporre in esercizi pubblici unicamente animali selvatici in possesso di certificazione CITES e animali domestici;
 - d. per il commercio di animali domestici si dovrà accertare che gli animali in vendita provengono da allevamenti idonei dal punto di vista igienico – sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto;
 - e. occorre siano rilasciate le opportune autorizzazioni comunali su parere favorevole da parte delle unità funzionali dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - f. ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell’art.7 della L.R. 8 aprile 1995 n. 43, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio comunale; il registro dovrà contenere l’elenco dei cani detenuti e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito;
 - g. gli animali in esposizione dovranno essere sempre detenuti nel rispetto dei criteri enunciati nel presente Regolamento; l’esposizione non potrà avvenire nelle ore notturne, o in presenza di musica ad alto volume, rumore o emissioni di fumi o sostanze nocive;
 - h. le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite;
 - i. è fatto divieto di esporre animali all’esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici, che possono essere esposti nelle vetrine;
 - j. i cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l’orario di vendita;
 - k. gli animali in esposizione, detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo;
 - l. le attività commerciali su aree pubbliche, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, derogabili in occasione di fiere e sagre che abbiano durata temporale più ampia, garantendone sempre la protezione dal sole e dalle intemperie, e fornendo loro il cibo e l’acqua necessari.
2. E’ fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro autovidimato di carico e scarico degli animali in vendita.

CAPO IV

IMPIANTI

Articolo 12

Impianti per animali da compagnia

1. Per la detenzione di più di tre cani di età superiore ai sei mesi da parte di privati a titolo personale, dovrà essere acquisita apposita autorizzazione comunale.
2. L’attivazione di impianti per attività economica e non economica, di allevamento, addestramento o custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia, è subordinata alla acquisizione di apposita autorizzazione comunale previo nulla osta dell’Autorità Sanitaria Veterinaria dell’Azienda USL;
3. In caso di necessità di realizzazione di opere edilizie per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, si rimanda alla normativa edilizia ed igienico sanitaria vigente in materia;
4. E’ fatto obbligo per lo svolgimento delle attività di addestramento dei cani, della tenuta di un registro autovidimato, dal quale risulti, per ogni cane in addestramento, la registrazione e l’indicazione dei seguenti dati:

- a. certificato medico veterinario rilasciato da un medico veterinario libero professionista, attestante l' idoneità del soggetto ad essere sottoposto ad addestramento;
 - b. estremi dell' identificazione (tatuaggio o microchip);
 - c. generalità del proprietario;
 - d. generalità dell' istruttore;
 - e. finalità dell' addestramento;
 - f. modalità e durata dell' addestramento.
5. Il registro di cui al precedente comma deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

CAPO V

DIVIETI

Articolo 13

Addestramento di animali

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscano all' animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell' acqua o con le modalità vietate dal presente Regolamento.
2. E' fatto divieto di utilizzare per i cani o per altri animali collari elettrici o con le punte indipendentemente dal motivo di impiego.

Articolo 14

Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico. In particolare sono vietati:
 - a) i combattimenti tra animali;
 - b) l' uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
 - c) le corride;
 - e) le corse di animali;
 - f) altre competizioni o giochi in cui sia fatto uso degli animali.

Articolo 15

Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro. che contempli in maniera totale oppure parziale l' utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - a. alle sfilate e manifestazioni inerenti rievocazioni storiche e culturali;
 - b. alle esposizioni agricolo - zootecniche;
 - c. alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per le quali le condizioni di esercizio sono specificate nel comma successivo.

4. Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, quali ad esempio il circo equestre, si specificano le seguenti condizioni di esercizio, fatta salva ogni altra disposizione di legge:
- a) Viene concessa l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sul territorio del Comune secondo i dettami della normativa vigente, Legge 337/1968 e D.P.R. 394/1994; l'autorizzazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - copia conforme della dichiarazione di idoneità per la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, come previsto dalla Legge 07.02.1992 n. 150, integrata dalla Legge 09.12.1998 n. 426 e dal D.M. 19.04.1996 del Ministero dell'Ambiente; la dichiarazione, come prescrive la normativa citata, dovrà essere rilasciata dall'Autorità competente in materia di salute e incolumità pubblica, individuata nel Prefetto con Circolare del Ministero dell'Interno del 22.02.2002;
 - dichiarazione della tenuta del registro di detenzione degli esemplari di animali appartenenti a specie comprese negli allegati "a" e "b" Regolamento CEE 338/97 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della Legge 150/1992 e del DM 08.01.2002;
 - b) per la detenzione di animali da utilizzare negli spettacoli circensi, dovranno essere osservati i parametri per il loro corretto mantenimento, e le indicazioni di carattere sanitario e amministrativo, risultanti dal testo approvato dal Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Sarà rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente a circhi che operino nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES. Tali requisiti dovranno essere accertati dalle Autorità competenti in materia (Sevizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES);
 - c) è possibile visitare l'eventuale zoo annesso al circo, sempre che la struttura osservi i parametri citati al punto precedente.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo e intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione di cui al presente regolamento.

Articolo 16

Esibizione di animali

1. E' vietato esibire cuccioli di età inferiore ai quattro mesi.
2. E' vietato esibire animali non in buono stato di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica di accattonaggio soggetti appartenenti ad ogni classe animale ed in particolare madri con cuccioli, soggetti giovani in genere o animali selvatici.
4. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza del Comune e ricoverati presso i ricoveri autorizzati.
5. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito di iniziative a

scopo di adozione e raccoglimento di fondi a sostegno dell'attività delle associazioni, previa comunicazione al competente Ufficio Ambiente del Comune.

Articolo 17

Animali in premio e in omaggio

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività. E' fatta eccezione per i pesci rossi, purché mantenuti in contenitori adeguati e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Articolo 18

Pratiche vietate

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
 - b) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;
 - c) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.
E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
 - d) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.
2. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%. Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

CAPO VI

DETTENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

CANI

Articolo 19

Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq.. Fanno eccezione i cani di taglia piccola i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 5 mq..
2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 50% di quella determinata ai sensi del precedente comma 1. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più.
3. I recinti sono consentiti con un limite massimo di mq. 30, oltre tale limite si applicano le prescrizioni dello strumento urbanistico in materia di recinzioni e di permessi a costruire temporanei.

4. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a sei mesi.
5. La superficie deve risultare sgombra di oggetti o ristagni d'acqua che ne riducano la piena fruibilità.
6. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) con le seguenti caratteristiche:
 - a. chiuso su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6 e posizionato ad almeno m. 3,00 dal confine con altre proprietà;
 - b. con tetto impermeabilizzato e, se necessario, sovrastato da ulteriore struttura di protezione dagli agenti atmosferici;
 - c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d. di altezza non inferiore a quella del cane e non superiore ad una volta e mezzo la stessa e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno;
 - e. di dimensioni tali da consentire al cane di potersi girare al suo interno, ma comunque non superiore a mq. 1,50.
7. Lo spazio recintato e il riparo devono essere mantenuti puliti con regolarità.
8. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
9. Le norme prescritte per la custodia dei cani in recinto, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.

Articolo 20

Caratteristiche delle tettoie di protezione da pioggia e sole

1. Le tettoie per il riparo dei cani non devono essere inferiori a 3 mq; ogni cane in più all'interno dello stesso recinto, comporta un aumento minimo di superficie della tettoia del 50%. La copertura deve essere impermeabile possibilmente sovrastata da cannicci o piante rampicanti per una migliore schermatura sia visiva che dai raggi solari. Le tettoie devono essere sgombre da qualsiasi materiale od oggetto, con la sola eccezione delle cucce. Le tettoie possono considerarsi manufatti temporanei ai fini della legislazione urbanistico - edilizia vigente e quindi non soggette al permesso di costruire di cui all'art. 78 della L.R. 03/01/2005 n. 1, soltanto quando rispettino tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. siano con struttura portante in legno o metallo, con assoluta esclusione di parti in muratura (salvo la pavimentazione);
 - b. siano aperte su almeno tre lati;
 - c. abbiano altezza massima da terra di ml. 1,80;
 - d. abbiano superficie coperta massima di 5 mq. incrementabili di ulteriori 2 mq. per ogni cane in più oltre il primo, con un massimo assoluto di 8 mq;
 - e. siano posizionati ad almeno ml. 3,00 dal confine con altre proprietà.
2. La mancata sussistenza anche di una sola delle sopra elencate caratteristiche determina l'applicazione delle sanzioni previste per le costruzioni eseguite in assenza di permesso di costruire, secondo la normativa vigente.
3. Per la realizzazione di recinti e tettoie di protezione deve essere presentata apposita Denuncia di Inizio Attività avente per oggetto la installazione di manufatti temporanei ai sensi delle vigenti norme contenute nel Regolamento Urbanistico. Questi devono essere ridimensionati o smantellati qualora diminuisca il numero di cani custoditi. Qualora non venga provveduto al

ridimensionamento o allo smantellamento, le tettoie saranno assoggettate alla normativa vigente in materia di abusi edilizi soggetti a permesso di costruire.

Articolo 21

Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita a condizione che la catena sviluppi un raggio utile di almeno tre metri ma non superiore a cinque, a meno che non si utilizzi un sistema di scorrimento su un cavo aereo, nel qual caso la catena può avere anche lunghezza superiore. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed i luoghi di riparo di cui agli articoli precedenti.
2. Le caratteristiche della catena devono essere adeguate alla taglia dell'animale.
3. E' vietato l'uso del collare con punte, del collare a strozzo, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, nonché delle cinghie sottopancia. L'uso di quest'ultime è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.

Articolo 22

Accesso dei cani a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. I cani, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere condotti al guinzaglio ed accompagnati dal proprietario o dal detentore. Nelle aree a verde pubblico, salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.
2. Per garantire la sicurezza dei bambini, nelle aree destinate ad attrezzature per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, o per altri motivi igienici o di decoro è vietato l'accesso dei cani, ancorché condotti al guinzaglio e muniti di museruola, con esplicita ordinanza e cartellonistica che ne delimiti chiaramente l'area interessata.
3. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio, per comprovati motivi legati a esigenze di igiene e sicurezza pubblica, potranno altresì vietare con apposita ordinanza l'accesso dei cani in aree in cui si svolgono manifestazioni o altri luoghi affollati.
4. I cani di grossa taglia che vengono condotti in luoghi affollati (sagre, feste o altri luoghi dove siano previsti assembramenti di persone), oltre al guinzaglio, devono essere muniti di museruola.
5. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio, con propria ordinanza, potrà altresì individuare aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tali aree è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
6. Chi accompagna cani nelle zone pedonali, nelle aree a verde pubblico, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi e in ogni altro spazio o area pubblica (marciapiedi, vie, piazze...), deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
7. L'accompagnatore dell'animale deve provvedere a rimuovere le deiezioni solide nei luoghi sopraindicati pena l'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.

Articolo 23

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, accompagni dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nel territorio comunale, salvo quelli in cui vengono venduti generi alimentari o per cui è previsto il divieto secondo le norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove occorra, la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino i locali e non creino disturbo o danno alcuno.
3. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio predisponendo appositi ed adeguati strumenti di accoglienza atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso, con presentazione di documentata comunicazione al Sindaco.
4. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con uno scritto o un opportuno disegno.
5. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili e quelli della protezione civile.

Articolo 24

Cucciolate

1. I proprietari di cani, entro il termine previsto dalla L.R. n. 43/95, devono iscrivere i cuccioli in anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 25

Obbligo di raccolta degli escrementi

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o di altrui proprietà, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso dell'intero territorio comunale.
4. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione dei cani guida per i non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi. Qualora ne fossero sprovvisti al momento della richiesta da parte degli organi di vigilanza, sono passibili di sanzioni ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento.

GATTI E COLONIE FELINE

Articolo 26

Definizione dei termini usati nel presente capo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato o no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. La persona che si occupa, volontariamente e gratuitamente, della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “tutore felino” o “gattara” o “gattaro”.
6. Il Comune, unitamente all’Azienda Sanitaria Locale, ricorrendo anche all’ausilio di associazioni di volontariato regolarmente iscritte all’albo regionale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Articolo 27

Cura delle colonie feline da parte dei “tutori felini” o “gattari”

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come “tutori felini” o “gattari”, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di formazione ed informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animaliste.
2. Chi intende accudire una colonia felina, sia esso un tutore felino o una associazione animalista, deve fare comunicazione al Comune che rilascerà apposita attestazione.
3. Al tutore felino deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
4. L’accesso dei tutori felini a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario potrà essere disciplinato con un accordo fra le parti con l’ausilio del Comune che provvederà a concorrere alla regolamentazione delle attività del tutore felino (orari, siti di alimentazione ed ogni altra necessità).
5. Il cittadino o associazione animalista in qualità di tutore felino si assume l’onere della messa in atto dei piani di controllo delle nascite per la o le colonie di cui è responsabile.
6. Le catture dei felini per le cure e le sterilizzazioni, potranno essere effettuate sia dalle associazioni animaliste, sia dai tutori felini, sia dal personale incaricato dalla Pubblica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
7. Il Comune effettuerà la dovuta sorveglianza sul regolare svolgimento del servizio di tutela e custodia delle colonie avvalendosi, eventualmente del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.
8. Il tutore felino dovrà tutelare la colonia assegnata, verificare il controllo della crescita della popolazione felina tramite cattura ed opportuna sterilizzazione, la tutela delle condizioni igieniche del territorio ed all’alimentazione dei gatti.
9. Il Comune provvederà al pagamento dei soggetti privati indicati dal gestore della colonia per le forniture di materiale di custodia, alimentazione ed assistenza sanitaria per il servizio annuale di tutela e custodia previo stipula di apposita convenzione.

Articolo 28

Colonie feline

1. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie o in presenza di pericoli derivanti da opere edilizie pubbliche e private, preventivamente sentita l'associazione protezionistica od il tutore felino che la gestisce.

Articolo 29

Alimentazione dei gatti

1. I tutori felini potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I tutori felini sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

VOLATILI

Articolo 30

Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, ivi compresi quelli utilizzati per attività connesse all'esercizio della caccia, le gabbie non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie e le voliere (ivi comprese quelle destinate alla detenzione di uccelli utilizzati per attività connesse all'esercizio della caccia) devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
4. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali, o migratrici, senza adeguata protezione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

EQUIDI

Articolo 31

Disposizioni particolari per gli equidi

1. Si considerano gli equidi animali assimilabili ai domestici quando siano detenuti in numero massimo di due per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà (o di cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare stesso abbia la disponibilità a qualsiasi titolo).
2. E' ammessa la costruzione di recinti per cavalli, relative tettoie e strutture, se realizzate in strutture precarie in legno anche in aziende aventi superfici inferiori ai minimi di cui alla L.R. n. 1/2005 (ex articolo 3 della L.R. n. 64/95).
3. L'altezza massima interna di dette strutture precarie è di m. 3,00 nel punto più basso, con pendenze di falda non superiore al 30%.
4. La realizzazione di tali strutture ed il rilascio delle relative autorizzazioni risulta disciplinato dall'articolo 21 del vigente Regolamento Urbanistico.
5. La realizzazione delle tettoie di cui ai commi precedenti è consentita solo qualora siano assenti o insufficienti altri eventuali manufatti esistenti (legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio), utilizzabili a tale scopo.
6. Le aree di permanenza giornaliera degli equidi devono essere localizzate ad almeno 10 metri dai confini con altre proprietà.
7. La detenzione di due capi equidi tenuti allo stato brado o semibrado non comporta l'obbligo di concimaia, ma una periodica pulizia dell'area con smaltimento delle deiezioni nelle forme previste dalle vigenti normative.
8. La detenzione di un numero di equidi superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia ed alle norme edilizie ed urbanistiche.

ANIMALI ACQUATICI

Articolo 32

Specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato alle dimensioni e al numero dei pesci contenuti.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico - fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Articolo 33

Pesci e crostacei destinati all'alimentazione umana

1. E' vietato lasciare l'ittiofauna viva in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' vietato porre l'ittiofauna marina viva in acqua dolce, e viceversa.
3. E' vietato vendere o conservare ittiofauna viva non immersa in acqua, nel rispetto di quanto previsto dalla O.M. 3-4-02 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (G.U. 17 maggio 2002, n. 114).
4. E' vietato mantenere ittiofauna viva in vasche non adeguate al soggetto più grande presente. La lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo

dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

5. E' vietato mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquari, con esclusione dei molluschi. (*applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D. Lgs. 531 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni*).
6. E' fatto divieto di cucinare e/o bollire vivi i crostacei.
7. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

CONIGLI DA COMPAGNIA

Articolo 34

Modalità di tenuta dei conigli da compagnia di proprietà

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in gabbia sufficientemente spaziosa posto in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.
2. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti con griglia raccoglieno, ciotola, beverino a sifone;
 - b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.
3. Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.
4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.
5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.

RODITORI DOMESTICI

Articolo 35

Modalità di tenuta dei roditori domestici di proprietà

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) Dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - d) all'interno: ciotola, beverino o raccogliore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata;
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

FURETTI

Articolo 36

Modalità di tenuta dei furetti di proprietà

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) Dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i furetti possono nascondersi e apposito ricovero.
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
3. Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

ANIMALI ESOTICI

Articolo 37

Modalità di tenuta degli animali esotici di proprietà

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici, ad eccezione di piccoli animali d'affezione detenuti a scopo di compagnia nati in cattività (quali canarini, criceti, cocorite ecc), sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune che deve istruire la stessa sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL territorialmente competente ed il Corpo Forestale dello Stato.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune che deve acquisire il parere da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e del Corpo Forestale dello Stato.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e sentito il Corpo Forestale dello Stato.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell'ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dal competente Ufficio per la Tutela degli Animali.

CAPO VII

SANZIONI

Articolo 38

Procedimento sanzionatorio

1. Tutte le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 39

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali, e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni agli articoli del presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei commi successivi.
2. Da €25,00 a €100,00 Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37
3. Da €100,00 a €300,00 Artt. 7, 15,16,19, 20, 30
4. Da €100,00 a €400,00 Artt. 6, 11, 14, 17, 29
5. Da €100,00 a €500,00 Artt. 3, 4, 5, 9, 12, 13, 18
6. In caso di accertata violazione delle norme previste dal presente regolamento (salvo che non si configuri una fattispecie di maltrattamento, sanzionata dalle norme nazionali e regionali oltre che dal Codice Penale), il Responsabile del Servizio potrà, con propria Ordinanza,

imporre al proprietario o detentore dell'animale un termine per l'adeguamento; in caso di inottemperanza, sarà applicata l'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di €100 a un massimo di €500.

7. I proventi delle sanzioni, come previsto dalla Legge Regionale n. 90/98, confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali d'affezione.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40

Norme generali

1. E' vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi di animali selvatici, in particolare è vietato l'abbattimento o il prelievo di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico - sanitario o di sicurezza in genere di cui il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione ed acquisire l'autorizzazione comunale a procedere.
2. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi o qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle normative vigenti.
3. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere anche temporaneamente e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. In caso di apposizione di barriere antirumore, vetrate a specchio, insegne o altre superfici trasparenti o riflettenti che possono costituire pericolo per gli uccelli che, ingannati dal riflesso o dalla trasparenza, possono entrare in collisione con esse, è fatto obbligo in via prioritaria di usare strutture opache oppure in subordine, quando questo non sia possibile, di apporre ogni metro idonee sagome opache riproducti rapaci in volo delle dimensioni minime di cm. 50 di apertura alare.

Articolo 41

Commissione comunale ambiente e consulta affari animali

1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente regolamento e delle leggi statali e regionali relative alla protezione degli animali può essere convocata l'apposita Commissione Consiliare competente sulle questioni ambientali su richiesta da parte del Presidente o uno dei membri della stessa Commissione, del Sindaco, dell'Assessore all'Ambiente oppure dalle Associazioni di protezione o soccorso degli animali presenti sul territorio.
2. Potranno essere invitati a partecipare alla riunione della Commissione Consiliare per portare il loro apporto di conoscenza:
 - a) l'Assessore all'Ambiente e/o referente per l'ufficio comunale che segue le questioni di tutela degli animali;
 - b) un rappresentante dell'unità funzionale sanità pubblica veterinaria della A.U.S.L.;

- c) un veterinario designato dall'ordine dei medici veterinari;
 - d) un rappresentante per ogni associazione di protezione e di soccorso degli animali operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni; un rappresentante per ogni associazione ambientalista operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni;
 - e) un rappresentante della Polizia Municipale.
3. I componenti invitati di cui al comma 2 costituiscono altresì una consulta affari animali che, su convocazione dell'Assessore competente, potrà essere incaricata, in pieno accordo con la commissione consiliare competente, di approfondire tematiche relative alla tutela degli animali, a supporto dell'operato del Comune.

Articolo 42

Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Zoofile.

Articolo 43

Norme transitorie

1. Gli interessati dovranno adeguarsi alle norme del presente Regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 44

Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, si provvederà su parere dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL

Articolo 45

Limitazioni particolari per la realizzazioni di tettoie e recinti

1. Le tettoie di cui all'art. 20 non possono essere realizzate ai sensi del presente regolamento qualora ricadano entro la perimetrazione del Centro Storico;
2. Le tettoie di cui all'art. 30 non possono essere realizzate ai sensi del presente regolamento qualora ricadano entro la perimetrazione del centro abitato e nelle zone urbanisticamente classificate dal vigente Piano Regolatore come E1- prevalentemente boscate (escluso terreni interclusi).
3. I recinti di cui all'art 30 non possono essere realizzati ai sensi del presente regolamento nelle zone perimetrare come centro abitato.
4. Sono fatti salvi eventuali ulteriori divieti per le aree interessate da vincoli di inedificabilità imposti da norme statali o regionali o provinciali.

Articolo 46

Rimozione di manufatti

1. I manufatti ed i ricoveri utilizzati per le finalità di cui al presente Regolamento non costituiscono trasformazione permanente del territorio, e dovranno essere rimossi entro 60 giorni dalla cessazione della detenzione di animali domestici o d'affezione.
2. La mancata rimozione dei manufatti entro i termini di cui al comma 1 costituisce violazione urbanistico edilizia, e sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. Riscontrate difformità di manufatti ed opere rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi della normativa urbanistico edilizia vigente.

Articolo 47

Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.

Articolo 48

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo comunale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.